

ATTENZIONE

1. IN CASO DI PRESENTAZIONE PER POSTA, VIA FAX, VIA MAIL O DA PARTE DI TERZI ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL DICHIARANTE
2. IN CASO DI CONSEGNA ALLO SPORTELLINO PRESENTARE IN DUPLICE COPIA
3. SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO

Al Comune di San Pietro Vernotico
Servizio Tributi
Piazza G. Falcone
72027 San Pietro Vernotico
protocollo@pec.spv.br.it

**ISTANZA PER L'ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
AI FINI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**
(ai sensi degli artt. 20 e seguenti del Regolamento Generale delle Entrate)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Prov. _____ il ____ / ____ / ____
Codice fiscale _____
Residente a _____ Via/piazza _____ n. _____
in qualità di legale rappresentante della società _____
Codice fiscale _____
con sede legale in _____ Via/piazza _____ n. _____
Documento di riconoscimento: Tipo _____ numero _____
Recapito telefonico _____ cell. _____ fax _____
Indirizzo e-mail _____

PREMESSO

che in data ____ / ____ / ____ ha ricevuto, ai fini dell' _____
l'avviso/gli avvisi di accertamento d'ufficio:

N. Prot. _____	Anno d'imposta _____	notificato il _____
N. Prot. _____	Anno d'imposta _____	notificato il _____
N. Prot. _____	Anno d'imposta _____	notificato il _____

CHIEDE

che sia avviato il procedimento d'accertamento con adesione per definire il/i predetto/i atto/i impositivo/i

DICHIARA

a tal fine: _____

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare in contro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall' art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000;
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, il sottoscritto decade dai benefici conseguenti alla presentazione della presente istanza, come previsto dall' art. 75 del DPR 445 del 28/12/2000.

Allega:

San Pietro Vernotico, _____

(firma)

Informativa resa ai sensi del comma 1, art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo

TRIBUTI COMUNALI

ACCERTAMENTO CON ADESIONE (CONCORDATO)

L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE del contribuente ai tributi comunali è uno strumento di semplificazione del contenzioso tributario.

Si tratta di un "accordo" tra l'ufficio accertatore ed il contribuente, finalizzato a prevenire liti tributarie lunghe ed onerose per le parti.

La definizione in contraddittorio è esclusa per le questioni di diritto e per tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi e incontrovertibili.

A seguito del raggiungimento dell'accordo, le sanzioni per omessa o infedele denuncia sono ridotte a un ottavo.

Non è ammessa la definizione dell'accertamento con adesione nei seguenti casi:

- Viene emesso un ulteriore accertamento a seguito di conoscenza di nuovi elementi;
- La violazione ricade nell'ipotesi di recidiva (reiterati inadempimenti in materia di fiscalità locale);
- E' stato notificato l'avviso di accertamento dopo l'invito all'adesione da parte dell'ufficio.

Dopo che l'Ufficio ha portato a termine l'attività di accertamento ed ha già notificato al contribuente il relativo avviso di accertamento, se sussistono i presupposti, il contribuente può formulare istanza scritta di accertamento con adesione e presentarla all'Ufficio.

(Si ricorda che, in assenza di accertamento con adesione, il contribuente può entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto, proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale).

La presentazione dell'istanza sospende, per un periodo di 90 giorni, i termini per l'impugnazione e per il pagamento.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza l'Ufficio può:

- formulare l'invito a comparire;
- comunicare il rigetto dell'istanza, notificandolo al contribuente.

ALTRE INFORMAZIONI

Nel caso in cui l'Ufficio accetti l'istanza del contribuente a definire l'accertamento con adesione, inizia la fase del contraddittorio.

Si possono verificare a questo punto due ipotesi:

1° ipotesi: nella fase del contraddittorio le due parti raggiungono l'accordo.

In tal caso:

- viene redatto l'atto di accertamento con adesione, sottoscritto dalle parti (se l'Ufficio aveva già notificato l'avviso di accertamento, quest'ultimo perde efficacia);
- contestualmente, o con separata istanza, il contribuente può richiedere il pagamento rateale delle somme dovute.

Conseguentemente il contribuente deve:

- versare entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, le intere somme dovute (o la prima rata, nel caso in cui sia stato concesso il pagamento rateale);
- far pervenire all'Ufficio, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo (o della prima rata), la quietanza dell'avvenuto pagamento.

L'Ufficio, al ricevimento della documentazione sopra descritta, rilascia al contribuente, copia dell'avviso di accertamento con adesione.

L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2° ipotesi: nella fase del contraddittorio le parti non raggiungono l'accordo.

In tal caso l'Ufficio redige apposito verbale. Trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, riprendono a decorrere sia i termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento (60 gg.) che quelli per il pagamento del tributo.